CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XI LEGISLATURA

SEGNALAZIONE DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2022, N. 1

DISCIPLINA PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE E ATTIVITÁ STORICHE

N. 1 - 2022

Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative.

L'obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili per la verifica dell'attuazione delle leggi.

Pubblicazione a cura
dell'Area assistenza tecnico legislativa. Monitoraggio e attuazione delle leggi.

Redazione Paola Carra
☎ 06.6593.2388 pcarra@regione.lazio.it

LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2022, N. 1

DISCIPLINA PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE E ATTIVITÁ STORICHE

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 17 febbraio 2022, è entrata in vigore il 18 febbraio 2022

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 1/2022	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
ART. 3, comma 1 provvedere al censimento delle botteghe e attività storiche presenti sul proprio territorio sulla base dei criteri e delle modalità definiti nel regolamento regionale	i comuni anche avvalendosi • delle CCIAA • delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative • delle associazioni maggiormente di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche	non indicata	entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento dell'articolo 8
trasmettere il censimento delle botteghe e attività storiche	i comuni ⇩ alla Regione	non indicata	entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento dell'articolo 8

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 1/2022	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
ART. 3 comma 2 provvedere all'istituzione dell'Elenco regionale delle botteghe e attività storiche, anche tenendo conto di eventuali elenchi gestiti dai comuni	la Regione sulla base del censimento dei comuni	non indicata	non indicata
provvedere all'aggiornamento dell'Elenco	la Regione	non indicata	non indicata
ART. 4 comma 6 rendere pubblico l'Elenco, anche a fini promozionali e turistici per la creazione di appositi percorsi, pure intercomunali, dedicati alle botteghe e attività storiche	i comuni nei portali *web* istituzionali la Regione in una specifica sezione del portale istituzionale della Regione e negli altri siti *web* regionali correlati	non indicata	non indicata

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 1/2022	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
ART. 4 comma 5 promuovere e favorire la stipula di accordi tra i comuni, i titolari delle attività in sede fissa e i proprietari degli immobili interessati, al fine di favorire il riequilibrio dei canoni di locazione	la Regione	non indicata	non indicata

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 1/2022	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
ART. 8 comma 1 definire i criteri e le modalità per: • il censimento delle botteghe e attività storiche da parte dei comuni • l'iscrizione nell'Elenco regionale • le iniziative di valorizzazione e promozione per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e delle attività storiche, diffondendone la conoscenza anche attraverso i propri canali di comunicazione • il rilascio di specifico attestato e logo per ognuna delle fattispecie dell'articolo 2, comma 1: - locali storici, locali storici tradizionali, botteghe d'arte e di antichi mestieri, attività storiche e tradizionali • la concessione di contributi: - ai proprietari e gestori di botteghe e attività storiche e ai comuni che adottano provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione di botteghe e attività storiche, anche mediante la riduzione dei canoni di locazione o di altri oneri su immobili di loro proprietà (art. 4, comma 2) - alle attività storiche di commercio su aree pubbliche per riqualificazione e adeguamento delle strutture, per eventuale adozione di un banco-tipo approvato dai comuni nonché per ammodernamento dell'esercizio dell'attività svolta (art. 6, comma 2) • la revoca dei contributi nel caso di mancato rispetto dei vincoli (continuità merceologica, mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli	Giunta regionale	regolamento di attuazione e integrazione	entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (19 maggio 2022)

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 1/2022	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
arredi, delle vetrine, delle insegne, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno ovvero degli elementi tradizionali e tipici dell'attività nonché delle apparecchiature d'epoca e degli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri) • la gestione e la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 12			
comma 2 definire il logo delle botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale, diversificato per locali storici, locali storici tradizionali, botteghe d'arte e di antichi mestieri, attività storiche e tradizionali	Giunta regionale	deliberazione	entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (19 maggio 2022)

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 1/2022	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
ART. 11 CLAUSOLA VALUTAZIONE EFFETTI FINANZIARI presentare una relazione che illustri: • gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l'attuazione degli interventi • l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti • la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi	Giunta regionale sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio ⇩ alla commissione consiliare competente in materia di bilancio	non indicata	cadenza annuale